

Permessi per rendere testimonianza o per l'espletamento delle funzioni di Giudice popolare

Il dipendente convocato per rendere testimonianza in un giudizio in cui non è parte in causa, o nel caso in cui espleti le funzioni di Giudice popolare, ha diritto ad assentarsi per i soli giorni in cui si svolgono le udienze nelle quali è chiamato a testimoniare o a svolgere l'incarico di Giudice popolare.

La testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi e, una volta citato, il dipendente ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 133 C.P.P. e lo stesso potrà, altresì, essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

La Legge n. 74 del 24.3.1978, oltre a stabilire l'obbligatorietà dell'incarico, lo equipara a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

In considerazione di tale previsione legislativa, quindi, al pubblico dipendente che si assenti dal servizio per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare si applica la medesima disciplina prevista per i lavoratori che siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive.

Rientrano nelle assenze giustificate a questo titolo solo le giornate in cui si tengono udienze o altre attività connesse con la funzione di giudice popolare, per le quali è richiesta la presenza dell'interessato.

Nel caso in cui il dipendente sia parte in causa e debba comparire in udienza per motivi personali, e non per assolvere a una pubblica funzione, lo stesso può fruire del permesso retribuito per gravi motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 30 c. 2 del C.C.N.L. del 16.10.2008, oltre che delle ferie, delle festività soppresse, dei riposi compensativi per ore di lavoro straordinario accantonato (recupero), ecc.

Normativa di riferimento

- Codice di Procedura Penale, art. 198
- Codice di Procedura Penale, art. 133
- Codice di Procedura Penale, art. 207
- Codice Penale, art. 366
- Legge n. 74 del 24.3.1978
- C.C.N.L. 16.10.2008, art. 30 c. 7 e art. 36